

**FORNITURA DI MATERIALE MINUTO DA CUCINA PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NEI SITI IN GESTIONE AD AGECE**

CSDP

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

CAP. 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente CSDP ha per oggetto la fornitura di materiale minuto necessario per il regolare funzionamento delle cucine negli asili nido, scuole per l'infanzia e primarie del Comune di Verona in gestione ad AGECE e devono essere conformi alle prescrizioni e specifiche tecniche riportate nell'allegato Elenco Prezzi Unitari.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati da dichiarazioni di Conformità (Moca) che garantiscono il rispetto dei principali regolamenti comunitari (1935/2004/CE, 2023/2006/CE etc.) e relative normative nazionali vigenti in materia di produzione/realizzazione di materiali a contatto con alimenti.

L'appaltatore dovrà garantire la fornitura delle seguenti tipologie di materiali: affilacoltelli, apriscatole, bacinelle in plastica, batticarne, bicchieri, bollilatte, caraffe, centrifughe, cestini portapane, ciotoline, colapasta, colini, coltelli, cucchiaini, cucchiai, forbici, forchette, fruste, imbuti, colagnocchi, mestoli, molle, padelle, palette, pelapatate, piatti, schiacciapattate, schiumarole, spatole, taglieri, tazze, vassoi, affettamele, ecc., come meglio identificati nell'elenco dei prodotti.

I materiali offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate dalla scrivente Azienda. Prioritariamente alla prima fornitura di ogni tipologia di prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà sottoporre una campionatura alla scrivente Azienda per ottenerne l'approvazione. Se ritenuto necessario, su richiesta di Agec, dovrà essere presentata la scheda tecnica del prodotto che ne attesti l'analogia con quello richiesto. E' in ogni caso facoltà di Agec non accettare prodotti con caratteristiche ritenute non idonee.

Per ciascun prodotto non è fissato alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi poiché le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di AGECE.

La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i magazzini di AGECE con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.

1.2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di avvio della fornitura con possibilità di eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Al termine di tale periodo il contratto si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Il contratto sarà da ritenersi quindi scaduto alternativamente al raggiungimento del predetto periodo o alla copertura del suo ammontare.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, fino ad un massimo di mesi 4, qualora alla scadenza del predetto periodo non fosse stato coperto il suo ammontare.

1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO – REVISIONE PREZZI

L'importo della fornitura per la durata di 2 anni è stato stimato in € 107.552,3940 oltre IVA con previsione di un'eventuale proroga tecnica di mesi 6 per un importo stimato di € 26.888,0985 oltre IVA.

Pertanto, l'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta a € 134.440,4925 oltre IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, considerato che la fornitura avverrà in luoghi e momenti non interferenti con le attività aziendali.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.

L'importo dell'appalto è stato stimato sulla scorta dello storico in possesso della scrivente Azienda per la maggior parte dei prodotti e per alcuni sulla base di verosimili necessità dei prossimi 2 anni, pertanto, in fase di esecuzione contrattuale potranno verificarsi delle variazioni rispetto alle quantità preventivate. Il valore del contratto sarà determinato in base all'offerta dell'aggiudicatario. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni richieste non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto e lo impegnano ad applicare le stesse condizioni, nel rispetto dell'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l'Aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei modi prescritti, comprese le spese per il carico, la fornitura, il trasporto dei materiali, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Il valore del contratto di appalto sarà determinato tenuto conto dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario applicati alle quantità poste a base di gara.

I prezzi unitari offerti sono impegnativi e vincolanti. Tuttavia, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, come previsto dall'art.120 del D.lgs. n. 36/2023.

La procedura di adeguamento dei prezzi è attuata dalla Stazione Appaltante con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al medesimo mese dell'anno precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto.

1.4 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. 17 c.8 e 50 c.6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, la Stazione Appaltante, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto nelle more di stipulazione dello stesso, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione (immediatamente efficace) o comunque secondo le indicazioni ivi contenute. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a darne immediata esecuzione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

L'esecuzione della fornitura ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il DEC fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi

compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

1.5 - SPESE CONTRATTUALI E MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO

Conformemente a quanto previsto dall'art.18 c.10 del D.lgs. n.36/2023, l'Aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

La mancata o ritardata presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante e necessari alla stipula del contratto potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altro operatore economico.

Sono a carico dell'Appaltatore inadempiente le maggiori spese che la stazione appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

La revoca potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

1.6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro e persona. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione ad Agec entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione della fornitura.

1.7 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice è obbligata:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente CSDP e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati da AGECE;
2. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;

3. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
4. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
5. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'art.11 del D.lgs. n. 36/2023.

1.8 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire 'garanzia definitiva' come previsto dall'art.117 del D.lgs. n.36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 % è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

1.9 - GARANZIA POST VENDITA

AGEC, a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo o alla messa in funzione, risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce e le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 2 anni dalla data di consegna, AGECE dovesse riscontrare sull'attrezzatura fornita, utilizzata conformemente alle norme tecniche, anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a sostituirla con altre conformi alle prescrizioni del Capitolato, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

1.10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore esegue in proprio la fornitura, pena la risoluzione del contratto in danno. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c.1 lett d) del D.lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non può superare la quota massima ammessa dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in vigore al momento della pubblicazione del bando.

L'Appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita documentata istanza.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della stazione appaltante, del servizio oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

1.11 - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dall'art. 120 c.12 del D.lgs. n. 36/2023.

1.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e comunque nei seguenti casi:

1. cessione del contratto;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Appaltatore;
4. di frode o negligenza dell'Appaltatore;
5. subappalto non autorizzato;
6. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
7. utilizzo di personale non dipendente dell'Appaltatore anche per una sola infrazione;
8. ammontare delle penali superiore al 10 % dell'importo netto del contratto;
9. inadempienza ai termini fissati per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 2.7;
10. applicazione di n.5 penali nell'arco di 6 mesi complessivi anche se non consecutivi.

Nel caso in cui AGECE accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesterà gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, AGECE assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

1.13 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo tutto quanto previsto dall'art.123 del D.lgs. n.36/2023, anche a seguito di diminuzione delle attività in gestione, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per le prestazioni regolarmente effettuate.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

1.14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza mensile per mesi interi di calendario. Relativamente al primo mese il periodo di contabilizzazione partirà dalla data di concreto avvio della fornitura e comprenderà anche il mese intero successivo.

Ad inizio di ogni mese l'appaltatore presenterà ad Agec un documento riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel corso del mese precedente, riportante il numero di ordine di fornitura ed i prezzi unitari contrattualmente stabiliti, correlato da una copia dei documenti di trasporto relativi a detti ordini e debitamente sottoscritti dal personale Agec che ha effettuato il ritiro dei prodotti.

Verificato tale documento, il RUP di Agec emetterà il Certificato di Pagamento, costituente unico titolo all'emissione della fattura.

Le fatture emesse in assenza dell'emissione del Certificato di Pagamento, verranno respinte.

Le prestazioni verranno liquidate applicando i prezzi unitari offerti ed indicati nel modello offerta, alle quantità effettivamente fornite che dovranno corrispondere con quelle effettivamente richieste da Agec.

I pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. **Le fatture elettroniche in SPLIT PAYMENT dovranno riportare il codice CIG dell'appalto.**

Ai sensi dell'art.11 c.6 del D.lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal riguardo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

1.15 - PENALI

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto del presente CSDP.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di ogni prodotto, salvo preventivo accordo con AGECE nel ritardare la consegna, viene applicata una penale giornaliera, da detrarsi

dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari allo 0,50% del valore contrattuale dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente CSDP, nonché delle direttive impartite da AGECE comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 300,00 (trecento/00) salvo il diritto di AGECE alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Le somme eventualmente trattenute a titolo di penale verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore o, eventualmente, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

In caso del riscontro di irregolarità AGECE farà pervenire all'Appaltatore le osservazioni e le non conformità rilevate dagli organi di controllo e/o dai suoi incaricati.

L'Appaltatore potrà contro dedurre a quanto contestato entro il termine di 5 giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della segnalazione. Se entro tale termine AGECE non riceverà le suddette controdeduzioni ovvero le stesse non siano ritenute giustificative dell'accaduto, AGECE applicherà le penali previste dal contratto derivante dal presente Capitolato dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, AGECE avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione.

L'applicazione di oltre 5 penali nell'arco temporale di 6 mesi, comporta la possibilità da parte di Agec di risolvere unilateralmente il contratto.

1.16 - ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura interpellando altro operatore economico.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

1.17 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per le prestazioni già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

1.18 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art.120 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

1.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

1.20 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente CSDP, si fa rinvio, oltre che al codice civile, al D.lgs. n. 36/2023 e alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Si richiamano, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

L'Appaltatore è tenuto comunque ad osservare ogni prescrizione di legge di regolamento in materia attualmente in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

1.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1 - 37121 Verona, tel. +39 045 8051311, e-mail: infoagec@agec.it, PEC: infoagec@pec.agec.it ;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. +39 045 8051311; e-mail: rpdpolicy@agec.it ;
- i dati personali comunicati dagli operatori economici, direttamente ad AGECE o alla Centrale di Committenza, saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali, per cui la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale ex art. 6, comma 1 lett. c) del RGPD. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale, nel qual caso la base giuridica, oltre all'adempimento di un obbligo legale, è anche la necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte ex art. 6, comma 1 lett. b) del RGPD. La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste dalle norme disciplinanti la pubblica procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Ufficio Legale, dalla Sezione ICT, dalla Sezione Compliance e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto (ad es. Area Patrimonio, Area Ristorazione, ecc.). Tali dati personali saranno oggetto di comunicazione (ad esempio, ad ANAC, alla Prefettura competente) e di pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla normativa;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori economici candidati è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente, cinque anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza), mentre, per i dati personali dell'operatore aggiudicatario, tale periodo corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del

Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al “Regolamento per l’archivio dell’Agec” e al “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico”, entrambi consultabili sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15-22 del RGPD). L’apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento o il RPD ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma, Piazza Monte Citorio n. 121, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD);
- referente interno del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre il referente interno del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente dell’Area che sovrintende tale fase.

1.22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

CAP. 2 - PARTE TECNICA

2.1 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI

Qualora AGECE lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria fornisca una campionatura di tutti gli articoli offerti, con la relativa documentazione tecnico-amministrativa, da depositare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta presso la sede della refezione scolastica sita in Via San Cristoforo 2 – Verona, per accertare la rispondenza dell'attrezzatura offerta alle indicazioni tecniche richieste.

In caso di esito negativo di tale controllo, AGECE richiederà la sostituzione dei modelli ritenuti non conformi con altri aventi le caratteristiche richieste. In tale evenienza, la mancata presentazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, anche di un solo articolo non conforme, AGECE potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare l'aggiudicazione definitiva della gara.

2.2 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna avverrà presso la struttura aziendale di Via San Cristoforo 2, Verona o presso altra struttura indicata preventivamente da AGECE, previo appuntamento, in quanto si provvederà alla contestuale verifica di rispondenza dei requisiti dei prodotti.

L'appaltatore comunicherà ad AGECE - a mezzo mail - l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

I prodotti relativi a ciascun ordine dovranno essere consegnati e scaricati a terra, imballati in confezionamenti idonei a facilitarne la movimentazione presso il magazzino AGECE.

Qualora il collo contenente i materiali richiesti, dovesse presentarsi, anche parzialmente danneggiato non sarà preso in carico, ma restituito seduta stante al trasportatore.

La consegna di tutta l'attrezzatura, conformemente a quanto indicato nei singoli ordini, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine assegnato nell'ordine, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi, salvo previo accordo scritto con AGECE.

2.3 - VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'appaltatore comunicherà ad AGECE, a mezzo mail, la data di consegna del materiale che dovrà essere effettuata rispettando tempi e luoghi indicati nell'ordine.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di AGECE. Gli stessi procederanno, se ritenuto opportuno, anche a verificare il funzionamento di tutta o di parte dell'attrezzatura consegnata. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, verrà firmato il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici AGECE identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

2.4 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A termine del contratto, a fronte della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, AGECE effettua i necessari accertamenti in contraddittorio ed elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui ne verrà rilasciata copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ha luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, quando risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stesso. Il CRE ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e procede allo svincolo della cauzione definitiva.